

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

RICORSO

Del “FRANTOIO FRIGNANO” srl con sede in Pavullo nel Frignano (Modena) cf 3017360367, in persona del suo Presidente pro tempore Pier Giacomo Bernardi , rappresentato e difeso -come da procura a margine del presente atto-dall’avv. Maria Antonietta Rizzo del Foro di Modena, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Bologna Strada Maggiore 53

CONTRO

il COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) in persona del Sindaco pro tempore

PER L’ANNULLAMENTO

-del provvedimento 11 settembre 2007 prot. n..10249 a firma del responsabile del procedimento geom. Daniele Gorrieri e del responsabile del servizio urbanistica edilizia privata del Comune di Serramazzone, geom. Enrico Tagliazucchi, avente oggetto “*Denuncia inizio attività relativa ai lavori di realizzazione di deposito a cielo aperto di inerti in via G.Marconi, catastalmente ubicato al fg n.77 mapp. 304. Diffida ad integrare la pratica edilizia*”, e la contestuale declaratoria di efficacia della DIA 28 aprile 2007 prot. n.4536 presentata dalla società ricorrente; nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti

FATTO

- 1.La società “Frantoio Frignano” srl si è costituita nel settembre 2005 per svolgere attività di “*recupero, frantumazione e commercio all’ingrosso di materiali inerti non inquinanti effettivamente destinati al riutilizzo*”, come da visura camerale. (doc. n. 2)
2. Il luogo per svolgere detta attività era stato individuato dalla società ricorrente in un terreno di

proprietà della società Finsipre S.r.l., sito nel Comune di Serramazzoni e avente idonea destinazione urbanistica perfino per la collocazione stabile di un frantoio per la frantumazione.(doc. n. 3)

3. Conseguentemente la società ha stipulato con la Finsipre un contratto di locazione del terreno allo scopo di destinarlo, per l'appunto, a deposito di materiali di inerti non nocivi (doc. n. 4) e si accordavano che, all'esito della sottoscrizione dell'atto, la Frantoio Frignano srl e la Finsipre srl avrebbero presentato al Comune di Serramazzoni la DIA occorrente per poter effettuare sul terreno la recinzione e quant'altro necessario (la DIA fu poi presentata nel 23 settembre 2006 con protocollo 10944- doc. n. 5-)

4. Il Comune di Serramazzoni successivamente, e tardivamente, il 23 ottobre 2006 -con lettera prot. 12146- inviò alla ricorrente richiesta di documentazione integrativa della DIA con contestuale sospensione del termine di 30 giorni ex art. 11 L. R. n. 31/2001 (doc. n. 6).

5. La Frantoio Frignano srl in quel frangente ritenne, *pro bono pacis*, di non contestare l'avvenuto perfezionamento della DIA, pur essendo ormai trascorsi i trenta giorni dal deposito della stessa, quindi non si oppose alla tardiva comunicazione di richiesta di integrazione atti, ma – anzi - provvide all'integrazione per quanto di competenza, mentre – contestualmente - il Comune acquisiva dai propri uffici i pareri necessari del servizio Tecnico LL.PP e della Polizia Municipale.

6. Finalmente il 30/11/2006 l'assessore all'edilizia privata del Comune di Serramazzoni comunicava al Frantoio Frignano il favorevole esito della DIA (per la verità, già perfezionata). – (doc. n. 7)

7. In realtà, mentre la società Frantoio iniziava ad eseguire i lavori, il 03 febbraio 2007 il Comune di Serramazzoni, nella persona dell'assessore Sabina Fornari, chiese all'amministratore delegato della Frantoio di sospendere i lavori, fissando un incontro in Municipio per il successivo 05 febbraio 2007.

8. In detto incontro (a cui parteciparono, tra l'altro, i consiglieri di amministrazione della società Frantoio Frignano, il sindaco, l'assessore e il resp. del Servizio urbanistica edilizia privata del Comune di Serramazzoni) emerse che i residenti della frazione di Selva di Serramazzoni, dove era già stato autorizzato il deposito di inerti, lo reputavano dannoso per l'immagine estetica/ambientale, già

compromessa da vari insediamenti produttivi. In detta riunione, fra l'altro, fu evidenziato che la protesta di Selva avrebbe potuto influire negativamente sulle oramai prossime elezioni amministrative per il rinnovo degli amministratori del Comune di Serramazzoni, elezioni tenutesi il 27 e 28 maggio 2007.

9. Di fronte ai problemi opposti dalla Società Frantoio, che ovviamente non intendeva influire in alcun modo sulle vicende elettorali, ma neppure rinunciare alla propria attività e al diritto di realizzare quanto già autorizzato, il tecnico del Comune avanzò la proposta di individuare un'altra area che trovasse il consenso sia del Comune che della Società, nonché l'adesione del locatore del fondo, la Finsipre S.r.l., che si vedeva anticipamente risolvere il contratto di locazione sottoscritto .

10. Fidando nell'impegno assunto dagli amministratori comunali, sia la Finsipre srl che la Frantoio Frignano srl, a richiesta, manifestarono per iscritto la propria disponibilità ad accogliere i desiderata del Comune (docc.nn. 8 e 8 bis).

11. Dopo varie peripezie, il 28 marzo 2007 il Comune di Serramazzoni, in un ennesimo incontro, indicò alla società Frantoio ben cinque aree idonee all'attività che intendeva svolgere e addirittura si premurò di contattare i proprietari di alcuni di detti appezzamenti, affinché i rappresentanti del Frantoio Frignano effettuassero il sopralluogo e convenissero sul miglior prezzo. Alla luce delle varie proposte e trattative, considerate le caratteristiche dei terreni, la ricorrente scelse l'area in località la Berzigala, appunto al Fg. 77 mapp. 304 NCT del Comune di Serramazzoni, di proprietà del Sig. Olivieri Alberto.

12. All'Amministrazione comunale , ovviamente, la scelta andò bene tanto che, onde omogeneizzare l'area prescelta con quelle adiacenti , il tecnico dell'amministrazione - Geom. Tagliazucchi - addirittura suggerì di presentare anche una richiesta di variante al PRG per il mutamento della destinazione dell'area da agricola a D1, variante regolarmente presentata il 28 aprile 2007 e di cui ancora non si ha riscontro alcuno (doc. n. 9).

13. Successivamente la società ricorrente stipulò con il proprietario dell'area, Sig. Olivieri, il contratto

di locazione, nonché il preliminare di acquisto per la proprietà indivisa del terreno da rogitare a seguito del perfezionamento della DIA, che di lì a breve sarebbe stata presentata .

14. Di fatti il 28 aprile 2007, con il n. prot. 4536, la Frantoio Frignano srl e il sig. Olivieri presentarono allo Sportello Unico Edilizia di Serramazzoni la denuncia di inizio attività per la realizzazione di deposito a cielo aperto di materiali inerti, non inquinanti, nell'appezzamento in località la Berzigala (docc. n. 10 - 11) e il Comune assegnò a detta pratica edilizia il n. di protocollo n. 1088.

15. Per tutto il mese di maggio 2007 il Comune non si fece sentire e nessun rilievo fu mosso neppure in un incontro avvenuto alla presenza del sig. Olivieri, dell'assessore all'edilizia e del geom. Tagliazucchi, verso la fine di maggio.

16. Essendo trascorsi i 30 gg ex lege necessari perché la DIA divenisse efficace, *condicio sine qua non* per il perfezionamento dell'accordo fra il Frantoi e l'Oliviei, il ricorrente corrispose quanto dovuto a titolo di locazione del terreno alla proprietà.

17. Successivamente la ricorrente esperì anche tutte le pratiche necessarie (bancarie comprese, con la richiesta di un mutuo) al fine di perfezionare l'acquisto della comproprietà del terreno, atto poi stipulato il giorno 21 giugno 2007 (doc. n. 12).

18. Del tutto inaspettamente e, per la verità, inverosimilmente, il 15 giugno 2007 la Frantoio Frignano ricevette una raccomandata a firma del Geom. Daniele Gorrieri responsabile del procedimento dello Sportello Unico dell'edilizia, con la quale il Comune "sospendeva" i termini di trenta giorni necessari al perfezionamento della DIA depositata il 28 aprile precedente e richiedeva integrazione della stessa con una serie di documenti, parte dei quali inutili (esame preliminare Ausl di cui alla delibera di Giunta Regionale 477/05, c. 5 dell'art. 333 L.R. 31/2002; autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/99; relazione geologica; copia semplice del certificato di regolarità rilasciato da INPS, INAIL e Cassa Edili oppure documento unico di regolarità contributiva da allegare all'autocertificazione dell'impresa esecutrice dei lavori), in parte già presentati (asseverazione ai sensi dell'art. 481 c.p.; estratto di PRG con la localizzazione di intervento; estratto di mappa catastale con indicazione della

zona di intervento; relazione tecnica descrittiva di intervento; elaborato grafico di dettaglio con indicazione della distanza dei confini) e altri ancora di competenza del Comune stesso (parere favorevole dell'ufficio P.M. e viabilità comunale). Inoltre detta comunicazione, che dettava anche alcune prescrizioni di irrilevante contenuto, in calce stabiliva *“pertanto dalla data della presente vengono sospesi i termini di trenta giorni di cui all'art. 11 della L.R. n. 31/01”*. (doc. n. 13)

19. Lo “strano” documento di cui sopra – come abbiamo riferito - riportava la data del 28 maggio, però il numero di protocollo era relativo al mese di aprile (prot. n.4536), inoltre risultava spedito il 12 giugno, tanto che è pervenuto alla società ricorrente il 15 giugno 2007. Inutile dire che, per questi motivi la Frantoio Frignano pensò ad un errore e non tenne alcun conto della lettera, tanto che il 10 luglio 2007 avviò i lavori della DIA, previa regolare apposizione del cartello di “cantiere”.

20. Ma la storia non finiva qui.

Infatti il 17 luglio 2007 alcuni agenti del Corpo Forestale effettuarono un sopralluogo nel “cantiere” della Frantoio e in quella circostanza, a richiesta, venne loro rammostrata copia della DIA presentata in Comune il 28 aprile precedente, con relativi timbri, date e numeri di protocollo. A seguito di ciò gli agenti effettuarono una verifica presso il Comune dove, al fine di sostenere il mancato perfezionamento della DIA, fu loro esibito il provvedimento datato 28 maggio (doc n. 13) con le prescrizioni ivi contenute e la puntualizzazione della sospensione dei termini ai fini del perfezionamento della DIA, omettendo di informare gli agenti che l'invio del documento era avvenuto in tempi successivi e, quindi, fuori termine. Il tutto sempre che il documento sia stato effettivamente formato il 28 maggio 2007, cosa di cui si ha fondato motivo di dubitare, giacchè il 28 maggio il protocollo del Comune aveva già raggiunto una numerazione superiore a 5000 (doc. n. 14).

E' quindi legittimo supporre che, per questa ragione gli agenti forestali il 18 luglio abbiano rilasciato una breve relazione (doc. n. 15) nella quale riferivano al Comune di Serramazzoni la situazione, in qualche modo evidenziando i particolari di cui sopra, comunque rimettendo all'Ente stesso ogni provvedimento “del caso” (molto probabilmente rendendosi conto della “gaffe”

dell'Amministrazione).

21. Il 25 luglio 2007, non di meno, la ricorrente riceveva ordinanza di sospensione dei lavori con provvedimento 23 luglio 2007 prot. n. 8330 (doc. n. 16) sottoscritto dal Resp. del Servizio urbanistica edilizia privata F.F. Ing. Mocella; detta ordinanza - fra l'altro - non veniva comunicata all'allora tecnico Direttore dei Lavori geom. Cadegiani. Il provvedimento fondava i suoi presupposti sulla relazione 18 luglio prot. n. 951 del Comando stazione Forestale del Comune di Serramazzoni (doc. n. 15) che era addivenuto alle seguenti constatazioni *“su un area distinta al catasto del Comune di Serramazzoni al Fg. 77 mapp. 304 era stata collocata una palizzata in legno di abete di cui una parte comprensiva di recinzione di plastica rossa. Inoltre all'interno del detto mappale erano stati effettuati dei movimenti di terra con un escavatore per una superficie di circa mq 300”*. Inoltre nelle premesse dell'ordinanza si specificava che la DIA presentata il 28 aprile 2007 con prot. n. 4356 era stata sospesa per carenza di documentazione, lasciando così intendere che non si era perfezionata!!!.

22. Di fatto, per esigenze della Frantoio Frignano stessa e stante il periodo feriale, i lavori in parola - iniziati il 10 luglio - erano stati già sospesi e nei successivi due mesi dall'ordinanza di sospensione lavori la ricorrente, nelle persone dei vari consiglieri e rappresentanti, nonché consulenti legali, si attivò in tutti i modi per cercare di addivenire ad una soluzione definitiva relativamente ad una vicenda che stava assumendo i contenuti dai contorni kafkiani. Tanto kafkiani che l'ordinanza di sospensione dei lavori veniva fatta decadere dal Comune, il quale non emetteva nessun provvedimento conseguente.

23. Nonostante ciò il 14 settembre 2007 (cioè a poco più di una settimana dalla scadenza dei 45 gg di sospensione lavori ordinata il 25 luglio e senza assumere provvedimenti di sorta) il Comune di Serramazzoni, con imperterrita *aplomb*, inviò al Sig. Olivieri, al Frantoio Frignano, e questa volta anche al Direttore dei Lavori, ulteriore richiesta e diffida ad integrare la pratica edilizia con la documentazione richiesta e mancante, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, comunicando altresì: *“che in difetto questo sportello provvederà al diniego della denuncia di inizio attività in parola e all'archiviazione della stessa”* (doc. n. 1), lasciando intendere -

ancora una volta - che per l'amministrazione comunale la DIA non si era ancora perfezionata.

24. Contestualmente, particolare anch'esso molto strano, il geom. Cadebiani rassegnava alla Frantoio Frignano srl le proprie dimissioni da Direttore dei Lavori (doc. n. 17).

25. Va infine specificato, per la miglior comprensione della vicenda ancora in corso che, ad oggi - oltre ad un poderoso carteggio intervenuto fra i legali di parte (docc. nn. 18-19-20-21-22-23) e l'integrazione di alcuni documenti, già inizialmente prodotti, ma ripresentati nelle forme richieste dall'ente locale (tranne l'esame preliminare dell'Ausl e la relazione geologica, entrambi assolutamente non pertinenti per il tipo di intervento) e la nomina di un nuovo DL (doc. n. 24), a tutt'oggi, dicevamo, il Comune di Serramazzoni non ha sciolto le sue riserve e, informalmente, continua a vessare la ricorrente con contestazioni vaghe e vessatorie e oltremodo defatiganti, nonostante sia indiscutibile che la DIA del 28 aprile 2007 sia, dal 28 maggio, pienamente efficace.

26. Per i fatti summenzionati, il provvedimento 11 settembre 2007 prot. n. 10249 dello Sportello Unico dell'edilizia del Comune di Serramazzoni, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, connessi ed conseguenti sono illegittimi gravatori e lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente società che si determina alla loro impugnativa per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE PER FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL COMBINATO

DISPOSTO DEGLI ARTT.9 – 10 – 11 DELLA LR EMILIA ROMAGNA NR.31/2002

IN RELAZIONE ALL'ART. 19 L.241/90 E SUCC. MOD. ; ECCESSO DI POTERE PER

DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INCOERENZA , TRAVISAMENTO DEI FATTI ,

CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO.

Dalla narrativa dei fatti è facile comprendere che tutta l'attività posta in essere dall'Amministrazione di Serramazzoni nei confronti della Frantoio Frignano srl, dall'inizio del 2007 ad oggi, ha avuto il solo fine -"sviante"- di impedire alla società ricorrente di procedere all'attività che intendeva e intende svolgere, non solo nell'area di Berzigala, ma in tutto il Comune!

I motivi possono essere ricondotti, senza troppa fantasia, ad interventi di associazioni locali e di faide politiche che ravvedono nel deposito di inerti un temibile competitore e/o un'attività ambientalmente inidonea e/o degradante, rilievi che non giustificano – comunque - il comportamento dell'amministrazione che non si assume la responsabilità di trasferire in atti, di contenuto provvedimentale idoneo, le ragioni di simili riserve che non trovano –sicuramente- fondamento nella legge regionale o nazionale o nei regolamenti locali.

E' infatti del tutto illogico e incongruente l'iter seguito dal Comune che:

- 1) si "inventa" il numero di protocollo e la data della lettera di integrazione documentale del 28 maggio 2007, (come detto, già di per se' tardiva in quanto la DIA si era perfezionata il giorno stesso, ma vieppiù fuori termine poiché in realtà spedita il 12 giugno 2007 e arrivata alla ditta il successivo 14 giugno) per motivare la "sospensione" dei termini ai fini del perfezionamento della DIA con la richiesta di integrazione dei documenti;
- 2) insiste nel vessare la ricorrente sostenendo agli agenti del Corpo Forestale che la Ditta non ha il titolo per procedere all'attività, giusto l'intervento operato con la lettera di cui al punto 1) del 28/05/2007;
- 3) successivamene notifica alla ricorrente un'ordinanza di sospensione dei lavori il 25 luglio 2007 prendendo a giustificazione i contenuti del verbale stesso del Corpo Forestale (che in realtà non opera contestazioni di violazioni edilizie) e, altresì, la mancata efficacia della DIA per intervenuta sospensione dei termini di perfezionamento della stessa, ingiungendo la sospensione dei lavori in corso in attesa dell'adozione dei provvedimenti definitivi, in realtà mai adottati!
- 4) ma ancora, non soddisfatto, e qui è eclatante la vessatorietà, nonostante le missive e gli incontri intervenuti più volte fra le parti, senza arrivare ad una convergenza sulle questioni, il Comune ha toccato l'apoteosi con l'ulteriore richiesta di integrazione documenti e reiterazione della presunta "sospensione dei termini" ai fini dell'efficacia della DIA, inviata il giorno 11

settembre 2007 prot. n. 10249 e ricevuta dalla Frantoio il 14 successivo.

E' facile rilevare come suddetta attività amministrativa sia totalmente priva di motivazione (non rilevando al tal fine quanto eccepito dal consulente del Comune, poiché le sue valutazioni e contestazioni non trovano effettivo riscontro negli atti dell'Ente), nonché incoerente, contraddittoria e sicuramente sviante considerando che non è finalizzata alla tutela edilizia ambientale del territorio e, quindi, al rispetto delle norme edilizie nazionali, regionali, e/o regolamentari, in quanto di nessuna di queste ne eccipisce la violazione. Detto aspetto non è irrilevante, poiché diventa arduo, se non impossibile, difendersi da accuse non esplicitate.

Dato per scontato che i primi due provvedimenti comunali, quello del 28 maggio 2007 prot. n. 4536 (doc. n. 13) e l'ordinanza di sospensione lavori n. 99 del 23 luglio 2007 (doc. n. 16), sono oggi privi di ogni efficacia ed esecutività, la prima perché rinnovata con il presente atto impugnato di reiterato contenuto e la seconda in quanto ha violato l'art. 4 LR n.23/2004 comma 3, non avendo nei successivi 45 giorni emanato i provvedimenti sanzionatori previsti, l'unico atto oggi efficace del Comune di Serramazzoni è il provvedimento del 11 settembre 2007 prot. n. 10249, con il quale l'Amministrazione paventa eventuali ulteriori provvedimenti negativi relativi alla DIA, se entro 30 gg. dal ricevimento (abbondantemente trascorsi dal 14 ottobre!) il Frantoio Frignano srl non provvede a quanto richiesto.

In merito, oltre a rilevare che la ditta ha proceduto nei modi più consoni, ed entro i termini indicati dall'Ente, ad integrare e meglio illustrare la documentazione esaustiva già prodotta con la Denuncia di Inizio Attività del 28/04/07, si deve prendere atto che il Comune - a livello informale interlocutorio - manifesta ancora inspiegabili malumori, in verità di nessuna pratica rilevanza giuridica (visto il perfezionamento di efficacia della DIA, sin dal 28 maggio scorso), che hanno però necessitato, in via di autotutela, l'attuale contenzioso da parte del Frantoio Frignano.

oooo

Per quanto sin qui riferito è d'uopo stigmatizzare l'erronea interpretazione del Comune di Serramazzoni relativamente al concetto giuridico di "denuncia di inizio attività" in edilizia, che ha

comportato l'attuale vertenza.

In linea di diritto è ormai noto che la D.I.A. non è uno strumento di liberalizzazione dell'attività edilizia, come in passato si è ritenuto, ma – come sostenuto anche da codesto TAR recentemente - rappresenta solo una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia.

Nel caso della D.I.A., pertanto, con il decorso del termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentoale, come può dirsi abbia implicitamente riconosciuto il legislatore modificando l'art. 19 della L. n. 241/90 con l'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, poi convertito dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, prevedendo - in relazione alla D.I.A.- il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. Pertanto, una volta perfezionatasi la D.I.A. con il decorso del termine prescritto, il potere di controllo della P.A. sulla stessa non può che esprimersi nelle forme tipiche dell'autotutela amministrativa in applicazione dei principi, ora normativamente sanciti dalla suddetta normativa, nel rispetto dei presupposti dalla stessa previsti.

Nel caso in esame la D.I.A. è stata presentata il 28 aprile 2007 e, quindi, si è perfezionata in data 28 maggio 2007 (doc. n. 13) nel silenzio più totale dell'Amministrazione, che – per la verità – informalmente assentiva e condivideva le scelte urbanistiche e procedimentali operate dal Frantoio.

Una volta formatosi il titolo edilizio della D.I.A. l'intervento dell'Amministrazione può solo trovare una sua giustificazione nell'ambito di un procedimento di secondo grado di annullamento o revoca d'ufficio, previo avviso di avvio del procedimento all'interessato e previa confutazione, ove ne sussistano i presupposti, delle ragioni dallo stesso eventualmente presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento. Solo in tale sede procedimentale l'Amministrazione potrà valutare l'idoneità della documentazione prodotta dall'interessato e, quindi, contestarla (In tal senso: TAR Piemonte, Torino sez. I, 19/04/2006 n. 1885; TAR Abruzzo, Pescara 01/09/2005 n. 494; TAR Emilia Romagna, Bologna sez. II 02/10/2007 n. 2253; TAR Veneto, Venezia sez. II, 12/01/2007 n. 81; TAR

Veneto, Venezia sez. II, 18/12/2006 n. 4095 *“la denuncia di inizio attività prevista dall’art. 23 del DPR 380/2001 costituisce autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell’intervento, sul quale la P.A. svolge un’eventuale attività di controllo che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo non dell’effettivo svolgimento dell’attività) del titolo legittimante l’inizio dei lavori titolo il cui consolidamento non comporta però che l’attività del privato possa essere esente da sanzioni quando sia difforme dal paradigma normativo, con la conseguenza che anche dopo il termine previsto per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge (30 gg.) l’Amministrazione non perde il potere di vigilanza e sanzionatorio attribuitole dall’ordinamento...”*; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 11/10/2006 n. 3382; TAR Basilicata, Potenza 12/07/2006 n. 485; TAR Campania, Napoli sez. II, 11/07/2006 n. 7391; TAR Lombardia, Brescia 03/07/2006 n. 857; TAR Lombardia sez. II 22/03/2006 n. 695; TAR Campania, Napoli sez. IV, 22/03/2006 n. 3002).

Nel caso in esame il primo provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della DIA, artatamente datato 28 maggio 2007 (cioè esattamente il 30° giorno successivo alla presentazione della pratica edilizia da parte del Frantoio) è certamente tardivo in quanto spedito il 12 giugno e pervenuto alla ricorrente il 15, quando ormai la DIA aveva raggiunto la sua piena efficacia; da questo semplice ragionamento consegue che tutti gli atti conseguenti e connessi, quale anche quello oggetto del presente gravame, sono illegittimi, perché hanno un presupposto errato che ne lede l’efficacia.

§§§

Il “Frantoio Frignano” srl così come rappresentato e difeso, con l’ausilio dei suesposti motivi chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.mo TAR Emilia Romagna, contrariis rejectis:

- annullare i provvedimenti impugnati e pertanto dichiarare che la DIA presentata dalla ditta ricorrente il 28 aprile 2007 con prot. n. è legittima ed efficace;

- riconoscere e liquidare, quale risarcimento per tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente la somma che risulterà in corso di causa o subordinatamente in via equitativa.

Con riserva di ulteriori memorie e di motivi aggiunti.

Spese vinte.

Si producono, mediante deposito presso la Segreteria del TAR, tutti i documenti indicati in ricorso, come da separato elenco,

Si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminato e pertanto viene corrisposto il CU di euro 500/00.

Modena li 13 aprile 2007

Avv. Maria Antonietta Rizzo

RELATA DI NOTIFICA

Istanti ut supra io sottoscritto aiut.uff. giud.addetto all'UNEP del Tribunale di Modena ho oggi notificato il presente ricorso a

COMUNE DI SERRAMAZZONI in persona del Sindaco pro tempore e ciò ho fatto inviando copia conforme del presente atto presso la sede legale dell'Ente, in Serramazzone (cap 41028) piazza Torquato Tasso, 7 a mezzo servizio postale con raccomandata n.